SENT. 102/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	**ACANFORA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere rel.
Lucia	**d'AMBROSIO**	Consigliere
Cristina	**RAZZANO**	Consigliere
Ilaria Annamaria	**CHESTA**	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60201 del Registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, C.F.: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Safret, pec: pierpaolo.safret@pectriesteavvocati.it,

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. , dott. Massimiliano Fedriga, con sede in Trieste, P.zza Unità d'Italia n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cossina (C.F. CSSMRA62H13L424Y) dell'Avvocatura regionale, pec: mauro.cossina@certregione.fvg.it

avverso

la sentenza n. 30/2022 della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, depositata il 15 giugno 2022 e non notificata.

Alla pubblica udienza del giorno 21 aprile 2026, con l'assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il consenso delle parti la relazione del giudice relatore cons. Ida Contino, uditi l'avv. Pierpaolo Safret per l'appellante e l'avv. Mauro Cossina per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia accoglieva il ricorso in rivalsa ex art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1986, n.538 proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti della sig.ra OMISSIS, per l'indebito pensionistico di euro 16.475,53 formatosi all'esito del ricalcolo del trattamento pensionistico avvenuto con la determina n. TS1032020000934 del 6 agosto 2020.

2. I fatti di causa sono i seguenti.

Con la determina n. TS 103201700070 del 6 marzo 2017, l' INPS riconosceva alla sig.ra OMISSIS, cessata dal servizio il 27 marzo 2017, un trattamento pensionistico dell'importo annuo di euro 32.836,20, computato sulla base della certificazione della retribuzione pensionabile resa da parte datoriale.

Nel corso del 2020, gli uffici regionali trasmettevano all'Istituto

previdenziale i dati per la riliquidazione della pensione dei dipendenti cessati nel 2017 e nel 2018 (tra i quali era compresa l'odierna convenuta) per il necessario adeguamento della retribuzione pensionabile ai miglioramenti retributivi previsti dal CCRL 2016/2018 per il personale non dirigente.

In tale occasione, emergeva un errore materiale che aveva causato l'attribuzione all'appellante di emolumenti pensionistici superiori al dovuto; segnatamente, la Regione aveva errato nell'indicare all'INPS la retribuzione relativa al cd. "*ultimo miglio*" attestando un importo sensibilmente superiore a quello effettivamente percepito dalla dipendente.

In sede di ricalcolo della pensione, eseguito con la predetta determina n. TS1032020000934 del 6 agosto 2020, il trattamento, alla data della cessazione dal servizio, veniva rideterminato in euro 28.030,19 annui lordi e, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in euro 28.257,16 annui lordi.

L'INPS, con missiva del 6 agosto 2020, chiedeva all'amministrazione regionale il rimborso di tale somma, rimborso che avveniva in data 3 settembre 2020. Successivamente, con nota del 20 maggio 2021, l'amministrazione regionale comunicava formalmente alla pensionata la ripetizione di quanto pagato all'Istituto previdenziale. Poiché la OMISSIS riteneva illegittima la richiesta, la Regione adiva il giudice delle pensioni.

3. il giudice territoriale, con la sentenza appellata, in primo luogo affermava la giurisdizione della Corte dei conti sull' azione di rivalsa

dell'Amministrazione ex art. 8 del d.P.R. n. 538/1986; ancora, in via preliminare, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INPS non avendo la Regione spiegato alcuna domanda nei confronti dell'Ente previdenziale.

Nel merito, premetteva che la questione nodale della controversia era la natura del trattamento pensionistico erogato con la determina INPS n. TS 103201700070 del 6 marzo 2017. In proposito, propendeva per la tesi della sua provvisorietà in ragione di talune circostanze puntualmente esposte nella motivazione della decisione. Riteneva, pertanto, di dover applicare alla fattispecie i principi elaborati dalle Sezioni riunite contabili nella materia della ripetibilità degli indebiti pensionistici scaturenti dal conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo; sicché, dopo aver escluso il legittimo affidamento in capo all'appellante, attesa la rilevabilità dell'errore, ha accolto il ricorso condannando la OMISSIS a rifondere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quanto da questa versato all'INPS a titolo di indebito pensionistico.

In ordine alla modalità di refusione, il giudice territoriale ha ritenuto di accogliere l'eccezione formulata dalla pensionata di restituire le somme al netto delle ritenute fiscali, anziché al lordo, in ragione dell'art. 150 della l. 77 del 17 luglio 2020 (recante "*Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto*"), che ha introdotto, nell'art. 1010 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, "*se assoggettate*

a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

4. Ha proposto appello la sig.ra OMISSIS con il patrocinio dell'avv. Pierpaolo Safret formulando i seguenti motivi di gravame.

4.1 Violazione degli art. 116 del c.p.c. e degli art.li 2729 e 1147 del c.c.

Con il motivo in esame, l'appellante, dopo essersi dilungata sulla inesistenza del dolo della percipiente e sull'esclusiva imputabilità dell'indebita erogazione all' errore dell'Amministrazione datoriale, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha qualificato come provvisorio il trattamento pensionistico concesso con la determina n. INPS n. TS 103201700070 del 6 marzo 2017.

In proposito, ha richiamato la circolare n. 54/2016, con la quale l'Ente previdenziale ha imposto ai propri uffici di inserire sul provvedimento di pensione l'annotazione: "*la pensione viene liquidata in via provvisoria*", sicché è necessario rendere edotto il pensionato della provvisorietà del trattamento riportando espressamente la testè richiamata locuzione, nella fattispecie invece mancante.

Non solo; secondo l'appellante, altro elemento inequivoco che farebbe propendere per la natura definitiva della pensione è la frase inserita nel provvedimento "*la pensione suddetta*", cioè quella liquidata, "*sarà aggiornata periodicamente in base alla normativa vigente in materia di perequazione dei trattamenti di quiescenza e saranno recuperati gli acconti corrisposti*". Secondo l'appellante tale precisazione può avere ingenerato nella percipiente la convinzione che si trattasse di pensione

definitiva. Rileva in proposito che la perequazione è un istituto che trova applicazione esclusivamente nei trattamenti definitivi.

Ancora, per avversare la natura provvisoria della pensione, precisa che nessun rilievo può avere la circostanza, evidenziata dal primo giudice, secondo cui la pensione viene calcolata qualche mese prima della data del collocamento in quiescenza; in proposito precisa che la contribuzione versata per il periodo successivo, comunque, può eventualmente determinare un aumento della pensione e non certo una diminuzione. Stesse considerazioni oppone per gli incrementi stipendiali causati dall'eventuale rinnovo del contratto. Né secondo la prospettazione difensiva può avere rilievo il fatto che la pensionata non abbia avversato il provvedimento di riliquidazione del 6 agosto 2020.

Inoltre, l'appellante eccepisce il legittimo affidamento in ragione dell'art. 1147 c.c. secondo cui la buona fede si presume, sicché per escluderla occorre allegare e provare, anche per via indiziaria, la sua assenza; oppone altresì il legittimo affidamento in ragione dell'art. 13 della l. n.412/1991 e in considerazione della presunzione di legittimità che connota gli atti amministrativi, qual è il provvedimento di concessione della pensione.

4.2 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D.P.R. 8.8.1986, n. 538 E 204, 205, 206, 207 e 208, DPR n. 1092/1973 E 52 CO. 2 L. 9.3.1989, n. 88 COME INTERPRETATO DALL'ART. 13 L. 30.12.1991 n. 412.

Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la vicenda in esame s'inquadra nella disciplina prevista dall'art. 8 del d.P.R. n.538/1986. Secondo l'assunto

difensivo, infatti, tale disposizione disciplina il rapporto tra l'Ente previdenziale e il datore di lavoro, la cui *ratio* è quella di porre a carico dell'Amministrazione datoriale che ha errato la comunicazione dei dati le somme indebitamente erogate dall'INPS. Nella fattispecie, invece, le disposizioni applicabili sarebbero quelle previste per il provvedimento definitivo di pensione e quindi quelle contenute negli artt. 204, 205, 206, 207 e 208 del d.P.R. n. 1092/1973 o anche, essendo il trattamento pensionistico erogato dall'INPS, l'art. 52 della l. n.88 del 9 marzo 1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n.412.Il provvedimento del 2017, dunque, avrebbe potuto essere revocato d'ufficio ma entro il termine triennale previsto dall'art.205 del d.p.r.n.1092/1973 e comunque in assenza di dolo del percipiente, nella fattispecie in alcun modo provato, non si può procedere ad alcun recupero.

4.3. Ciò precisato, ha concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, l'annullamento della sentenza n. 30/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia e per l'effetto respingere il ricorso proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, onorari e spese rifusi.

5. In data 31 luglio 2025, si è costituita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato e riservandosi la produzione di documenti in una successiva memoria.

6. In data 2 settembre 2025, l'appellante ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate nell'atto

d'appello rilevando che ai sensi dell'art. 195 c.g.c. "*Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate*" e la Corte di cassazione pronunciandosi in materia ha ritenuto inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. (Cass. civ., sez. III, 21.5.2024, n. 14167), tale essendo quella della odierna parte appellata. Inoltre, ha invocato i principi affermati in materia di recupero dell'indebito pensionistico nella sentenza delle Sezioni riunite n.33/QM/2017. Ha, in conclusione, insistito per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di onorari e spese per entrambi i gradi di giudizio.

7. Sempre in data 2 settembre 2025, con una seconda memoria, la Regione ha controdedotto all'appello eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame in ragione dell'art. 170 c.g.c. Secondo la parte appellata, infatti, nella fattispecie, non essendo in discussione questioni di giurisdizione o di competenza, né di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, né tantomeno questioni relative all'assenza o alla contraddittorietà della motivazione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, risultando il contestato elemento (carattere provvisorio della pensione) di natura meramente fattuale.

Nel merito, ha riproposto le articolazioni difensive già esposte in primo grado e accolte dal primo giudice concludendo per il rigetto dell'appello, spese rifuse.

8. All'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, stante l'assenza della difesa dell'appellante, il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza ex

art 196 c.g.c..

9. All'odierna udienza, come da verbale in atti,l'avv. Pierpaolo Safret preliminarmente ha controdedotto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 170 c.g.c. formulata dalla Regione in quanto fondata su una non corretta interpretazione dell'atto di gravame; nel merito, ha ribadito l'assoluta buona fede della propria assistita, così come affermato dalla sentenza gravata, su cui ritiene essersi formato il giudicato. Ha concluso come in atti.

L'avv. Cossina, preliminarmente, ha insistito sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per come argomentato nei propri scritti difensivi. Nel merito, ha richiamato i numerosi elementi da cui si evincerebbe l'assenza di buona fede dell'odierna appellante, tra cui l'evidente differenza tra l'importo percepito con la pensione provvisoria e lo stipendio percepito durante il servizio (ha richiamato la pronuncia delle Sezioni riunite n.2/QM2012); ha confermato le richieste conclusionali.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 30/2022, con la quale la sezione giurisdizionale regionale ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in rivalsa ex art. 8 del d.P.R. n.538/1986 e ha condannato l'odierna appellante alla refusione dell'indebito pensionistico di euro 16.475,53, formatosi all'esito del ricalcolo del trattamento pensionistico avvenuto con la determina n. TS1032020000934 del 6 agosto 2020.

II. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'Amministrazione resistente in ragione dell'art. 170 c.c...

Secondo l'assunto difensivo, infatti, l'appellante, con i proposti motivi di gravame, avrebbe censurato la sentenza nella parte in cui ha qualificato come provvisorio e non definitivo il trattamento pensionistico erogato con l'atto n. TS 1032017000070 a decorrere dal 28 marzo 2017. Tale questione, tuttavia, avrebbe natura meramente fattuale non investendo argomenti relativi alla giurisdizione, alla competenza, alla violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto o alla assenza e/o contraddittorietà della motivazione.

L'eccezione è infondata.

L'art. 170, c. 1 c.g.c. prevede che "*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, sotto il vigore del previgente art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, avente identico contenuto precettivo, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che: "*a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b)*

rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto"; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Ciò premesso, l'appello in esame è ammissibile in quanto riguarda la ripetibilità o meno di indebito pensionistico e quindi investe l'ambito applicativo delle disposizioni e dei principi che disciplinano la materia. Nello specifico, l'appellante ha contestato l' applicazione, da parte del giudice di primo grado, dei principi giurisprudenziali consolidatisi nel corso degli anni in materia di ripetibilità dei ratei pensionistici erogati in eccesso a seguito della prima liquidazione della pensione. Secondo l'assunto difensivo, il giudice avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la disciplina contenuta negli art. 203-208 del d.P.R. 1092/1973, o anche, essendo il trattamento pensionistico erogato dall'INPS, quella dell'art. 52 della l. n.88 del 9 marzo 1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n.412, e non l'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986.

Ebbene, si tratta di censure relative ai parametri normativi e giurisprudenziali che il primo giudice ha ritenuto di dover applicare per

la definizione della controversia.

Il gravame, pertanto non involge questioni di fatto, quanto piuttosto mira a sollecitare l'applicazione alla fattispecie di una diversa disciplina giuridica sicché è immune rispetto alle limitazioni poste agli appelli in materia pensionistica dall'art. 170 c.c.

III. Passando al merito, l'appello è infondato.

III.1 Con il primo motivo di gravame, la sig.ra OMISSIS ha censurato la sentenza gravata per violazione dell'art. 116 c.p.c., e degli artt. 2729 e 1147 del c.c., lamentando una non corretta valutazione del quadro indiziario da parte del primo giudice in ordine alla natura provvisoria della pensione, senza peraltro considerare il disposto dell'art. 1147 c.c. per la valutazione della sua buona fede nella percezione delle maggiori somme.

La censura è infondata.

Trattandosi di indebito scaturito da una nuova liquidazione del trattamento pensionistico, correttamente il giudice di prime cure ha previamente accertato la natura della determina che ha causato il pagamento in eccesso del rateo pensionistico; e, altrettanto correttamente, ha ritenuto che si trattasse di un provvedimento di pensione provvisoria.

Sul punto il giudice monocratico ha valorizzato in primo luogo il dato normativo contenuto nell'art. 7 del d.P.R. n. 538/1986; tale disposizione, infatti farebbe esplicito riferimento alla natura provvisoria del trattamento pensionistico corrisposto dalla Direzione provinciale del Tesoro, determinato sulla base dei servizi risultanti dalla

documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente ha prestato servizio. Secondo il giudice territoriale, tale disposizione sarebbe tutt'ora vigente, sebbene da coordinare con le novelle successive in materia di trattamenti di quiescenza pubblici, tra cui anche la modifica relativa al soggetto erogante la pensione stessa.

Ebbene, a prescindere dalla disposizione, comunque correttamente richiamata dal giudice territoriale, è indubbio che, salvo rare eccezioni, il trattamento di pensione quantificato in sede di prima liquidazione dovrà ritenersi sempre provvisorio; ne consegue che il trattamento erogato in questa fase non può ingenerare nel percettore alcun legittimo affidamento in ordine alla correttezza delle somme percepite. Si consideri in proposito che il calcolo della pensione avviene qualche mese prima rispetto al collocamento in quiescenza, sicchè la base pensionabile del primo assegno non viene calcolata sull'effettiva contribuzione versata all'Ente previdenziale o sulle retribuzioni effettivamente percepite sino alla data del pensionamento, ma in ragione di una presuntiva anticipazione delle denunce mensili analitiche (DMA) da parte dell'amministrazione datoriale. In altri termini, l'INPS ricostruisce provvisoriamente i dati retributivi e contributivi mancanti dell'ultimo miglio per evitare ritardi nella erogazione della pensione. È evidente, dunque, che l'assegno di quiescenza sarà liquidato in maniera corretta, e quindi definitiva, solo allorché il flusso comunicativo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Ente previdenziale si sarà concluso.

In questi termini, peraltro, è anche la circolare INPS n. 54 del 22 marzo

2016, allegata agli atti del giudizio proprio dall'appellante.

Nel paragrafo relativo alla liquidazione del trattamento di pensione è chiarito quanto segue: *"La liquidazione della pensione sarà effettuata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa, tuttavia nei casi di assenza delle implementazioni/correzioni richieste dall'Istituto all'Ente datore di lavoro o di mancato inserimento da parte del medesimo Ente del "ultimo miglio" o "anticipo DMA" nel termine utile per la liquidazione della pensione l'Istituto liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti.*

In ogni caso il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio" (grassetto aggiunto).

Nella fattispecie in esame, peraltro, vi è una prova concreta agli atti del giudizio che il flusso informativo tra l'Amministrazione e l'Ente previdenziale non si era ancora concluso. Nel 2020, infatti, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, trasmetteva all'INPS, per tutti i dipendenti cessati dal servizio negli anni 2017-2018 (tra cui appunto la OMISSIS) i dati necessari per la riliquidazione della pensione in ragione dei miglioramenti stipendiali previsti dal CCRL 2016/2018; tale contratto, infatti, era stato sottoscritto il 15 ottobre 2018, allorché l'appellante era già andata in pensione. E' evidente, pertanto che mancando l'aggiornamento contrattuale, la liquidazione del 2017 non poteva che essere provvisoria.

Né l'appellante ha fornito prova del contrario.

Ciò posto, l'assunto legittimo affidamento della percipiente, su cui

l'appellante si sofferma a lungo nel suo scritto difensivo, non ha alcun rilievo ai fini della ripetibilità degli indebiti formatisi durante la liquidazione della pensione provvisoria, salva l'ipotesi indicata dalle SS.RR nella sentenza n. 2/QM/2012.

Invero, si deve evidenziare che nel passato la giurisprudenza aveva valorizzato anche lo stato di affidamento del pensionato sulla stabilità della pensione, ma solo in ragione del lungo lasso di tempo intercorso prima della liquidazione del trattamento definitivo.

Tanto è che le Sezioni riunite contabili con la sentenza n. 7/QM del 2007 enunciarono il principio di diritto secondo cui «*in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione*».

Tuttavia, nonostante il principio di diritto testè enunciato, parte della giurisprudenza contabile continuava a evidenziare profili di criticità laddove si ancorava l'irripetibilità dell'indebito al mero decorso dei termini procedimentali per l'emanazione del provvedimento definitivo.

Il persistere dei contrasti giurisprudenziali ha portato a un ulteriore intervento delle Sezioni riunite nel 2012. Con la predetta sentenza n.

2/QM il supremo consesso contabile, attraverso un articolato percorso motivazionale, ha puntualizzato che :

a) "lo *spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio";*

b) il diritto-dovere dell'amministrazione di procedere alla ripetizione dell'indebito "*può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità*";

c) il radicarsi della situazione di legittimo affidamento non può ritenersi un effetto "*automatico*" o "*presuntivo*" della scadenza dei termini procedimentali previsti ex legge n. 241 del 1990, ma deve vagliarsi col protrarsi del tempo sulla base di "*una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui la scadenza del predetto termine procedimentale per l'adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione",* ma anche, la "*rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nell'ipotesi in cui il rateo di pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato*

percepiva in servizio)".

Ebbene, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi espressi dalle Sezioni riunite laddove in sentenza precisa che la fattispecie in esame rientra chiaramente nell'esemplificazione operata nella riportata pronuncia n. 2/QM/2012*;* difatti, scrive il primo giudice, *"da un raffronto tra i cedolini della pensione riferiti ai mesi di aprile e di maggio del 2017 e quelli dello stipendio percepito dalla OMISSIS nei mesi di gennaio e febbraio 2017 (immediatamente 17 prima del collocamento a riposo) si trae agevolmente che* ***l'importo del rateo pensionistico mensile fosse notevolmente superiore all'emolumento percepito in costanza di lavoro*** (grassetto aggiunto). Se*gnatamente, a fronte di uno stipendio al lordo delle ritenute di euro 2.167,13, la resistente ha percepito una pensione mensile lorda di euro 2.525,86, con un importo netto di euro 2.182,57 e 1.930,36, rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2017, a fronte di uno stipendio netto di euro 1.511,81 e di 1.492,53, percepito rispettivamente nei mesi di gennaio e di febbraio 2017>>* (pag. 16-17 della sentenza).

Ebbene, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, tanto basta ad escludere che vi fosse un legittimo affidamento in capo alla percipiente, seppure il provvedimento definitivo sia intervenuto oltre il triennio previsto dall'emanazione della prima liquidazione, non vertendosi in una ipotesi di modifica di trattamento pensionistico definitivo.

Né tale conclusione può essere revocata in dubbio dalle specifiche

argomentazioni difensive formulate dall'appellante a sostegno del primo motivo di gravame.

In proposito la difesa della OMISSIS evidenzia che nel provvedimento del 2017 non era stata inserita la locuzione "*pensione provvisoria*".

Ebbene, il mancato inserimento di tale locuzione nel provvedimento di pensione, non essendo previsto da alcuna norma giuridica ma solo dalla sopra citata circolare INPS n. 54/2016, non è sufficiente a far modificare la natura della prima liquidazione; sicché, come innanzi evidenziato, nessun rilievo può assumere il legittimo affidamento del percettore.

Il mancato inserimento della locuzione "pensione provvisoria", dunque, non può avere rilievo ai fini voluti dall'appellante in quanto affatto idoneo a intaccarne la natura provvisoria, per tutte le ragioni sopra illustrate.

Così come privo di pregio è l'assunto difensivo secondo cui l'inserimento della frase "*la pensione suddetta sarà aggiornata periodicamente in base alla normativa vigente in materia di perequazione dei trattamenti di quiescenza e saranno recuperati gli acconti corrisposti*", può avere ingenerato nella percipiente la convinzione che si trattasse di pensione definitiva.

Invero, si tratta di una frase che può riferirsi indifferentemente sia alle pensioni provvisorie che a quelle definitive in quanto fa riferimento all'adeguamento automatico annuale dell'emolumento pensionistico all'inflazione.

Con un'ulteriore articolazione difensiva, l'appellante ha censurato la

sentenza evidenziando che la contribuzione versata nell'ultimo periodo, così come l'adeguamento contrattuale, comunque può determinare eventualmente un aumento della pensione e non certo una diminuzione. Dunque, secondo l'assunto difensivo, i motivi che avrebbero causato l'indebito pensionistico erano estranei al completamento delle operazioni che precedono il calcolo definitivo della pensione (cd *"ultimo miglio*").

Ebbene, tale assunto, oltreché non corretto, comunque, non è di rilievo ai fini del presente giudizio.

Ciò che determina l'applicazione della disciplina prevista per la pensione provvisoria, e quindi la ripetibilità dell'eventuale indebito, è la natura del provvedimento e non i motivi che hanno causato la indebita erogazione. In altri termini, l'assegno pensionistico liquidato nell'immediatezza del pensionamento, determina la possibilità di un ricalcolo contestuale alla erogazione del definitivo, con eventuale recupero dell'indebito erogato; ciò a prescindere da quali siano le cause dell'indebito (errata previsione delle retribuzioni erogate nell'ultimo periodo, come nella fattispecie, errata previsione dei contributi o il mancato calcolo degli incrementi contrattuali).

Infine, la difesa richiama l'art. 13 comma 1, della l. 412/1991, e quindi la verifica annuale delle situazioni reddituali da parte dell'INPS, per affermare che su tale dato normativo la OMISSIS "*poteva fare legittimo affidamento*".

Anche tale articolazione difensiva, che, al contrario di quanto assunto nella memoria della Regione è ammissibile anche se proposta per la

prima volta in questa sede, è assolutamente priva di pregio.

Già la formulazione utilizzata dalla difesa ("*poteva fare legittimo affidamento")* richiama una situazione astratta, potenziale ed eventuale, non riferibile in concreto all'appellante.In ogni caso, la disposizione richiamata, è norma di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della l. 88/1989, e quindi si riferisce alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, e delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative della medesima; sicché non è applicabile nei confronti dei pensionati pubblici (*ex multis*, Sez.III appello n.136, depositata in data 9 maggio 2024) e comunque si riferisce esclusivamente ai trattamenti definitivi e non anche a quelli provvisori (" *somme* corrisposte in base a formale, definitivo, provvedimento…").

Alla luce di quanto sin qui rilevato, sono infondate tutte le molteplici prospettazioni difensive formulate dall'appellante a sostegno del primo motivo di gravame.

III.2 Con il secondo motivo, la sig. OMISSIS ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 8 del d.P.R. n. 538/1986, 204, 205, 206, 207 e 208 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 52 della l. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della l. n. 412/1991.

Secondo la prospettazione difensiva il giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui afferma che la vicenda all'esame s'inserisce nell'ambito della speciale disciplina prevista per gli iscritti alle casse pensionistiche degli istituti di previdenza, per come regolamentata dall'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986. Secondo l'assunto difensivo, infatti,

tale disposizione disciplina esclusivamente i rapporti tra l'Amministrazione datoriale e l'Ente previdenziale. Alla fattispecie, dunque, andrebbero applicate le disposizioni contenute negli artt. 204-208 del d.P.R. n.1092/1973, oltreché l'art. 52, comma 2, della l.n.88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della l. n. 412/1991.

Ebbene anche tale profilo di censura è infondato.

La disposizione contenuta nell'art. 8 statuisce che "*qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesim*o".

E' evidente, dunque, che tale disposizione prevede anche la rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del pensionato.

Quindi, diversamente da quanto assunto dall'appellante, l'art. 8 citato da una parte statuisce l'obbligo della refusione dell'indebito da parte dell'ente di appartenenza del dipendente, obbligo che trova la sua fonte dall'inadempimento contrattuale, qual è appunto l'errata comunicazione dei dati in suo possesso all'Ente previdenziale. Dall'altra, prevede, con l'azione di rivalsa, l'obbligo restitutorio del pensionato, che trova, invece, il suo fondamento nell'indebito oggettivo.

Il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la vicenda nell'ambito dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, avendo peraltro previamente accertato il presupposto dell'istituto della rivalsa e cioè l'avvenuto pagamento della somma in contestazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'INPS. Una volta accertato il presupposto per la rivalsa, il giudice ha ritenuto, si ribadisce, di applicare i principi enunciati dalle Sezioni riunite nella sentenza n.7/QM/-per la ripetizione degli indebiti pensionistici provvisori e non le disposizioni invocate dall'appellante per i motivi innanzi esposti.

Anche tale motivo, dunque, è infondato.

IV. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, la sentenza impugnata è esente da vizi e deve essere integralmente confermata.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., si condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che si liquidano nell'importo di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*

- **rigetta** l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza 30/2022 della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia;

- condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che si liquidano nell'importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026.

Il giudice estensore il Presidente

dott.ssa Ida Contino dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 08 GIUGNO 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 08 GIUGNO 2026

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 08 GIUGN0 2026

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco